



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>21</b>	<b>23/01/2023</b>	<b>17</b>	<b>8</b>

Oggetto:

***Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 263 del 17/10/2011 e s.m.i. per l'impianto IPPC 5.1 sito in Casalnuovo (NA) alla via Filichito, n. 28. Societa' Ramoil S.p.A.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2022 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 263 del 17/10/2011 e s.m.i.;

## PREMESSO

- a. che con D.D. n. 263 del 17/10/2011 e s.m.i. è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Ramoil S.p.A. per l’impianto IPPC 5.1, sito in Casalnuovo (NA) alla via Filichito, n. 28;
- b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29 octies comma 1 prevede che l’autorità competente riesamina periodicamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. che al comma 3 lettera a) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;
- d. che in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell’UE sono state pubblicate le nuove BAT, di cui alla ‘Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio’;
- d. bis che in data 3/12/2019, nella Gazzetta Ufficiale dell’UE sono state pubblicate le nuove BAT, di cui alla “Decisione di esecuzione (UE) 2019/2020 della Commissione della Commissione del 12/11/2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l’incenerimento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- e. che la società Ramoil S.p.A., con consegna a mano del 07/04/2022, acquisita al protocollo unico regionale con n. 194058 del 11/04/2022, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 263/2011 e s.m.i. per l’impianto di cui al punto a. allegando:

- documentazione tecnico-amministrativa secondo le linee guida regionali di cui al D.D. 925/2016 e che tale documentazione include la proposta di adeguamento sia alle BAT di cui alla “Decisione di esecuzione (UE) 2019/2020 della Commissione della Commissione del 12/11/2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l’incenerimento dei rifiuti, che alle BAT di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/2020 della Commissione del 12 novembre 2019, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti;
- versamento della tariffa istruttoria, calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 58/2017;

- asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente, a firma di tecnico abilitato. La tariffa istruttoria dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD.

**RITENUTO** di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 263 del 17/10/2011 e s.m.i. per adeguare l'impianto in oggetto alle nuove BAT, di cui alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio', pubblicata in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, con nota prot. 105791 del 25/02/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento, pubblicato sul sito istituzionale di questa UOD. Decorsi 30 giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

## **RILEVATO**

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 03/05/2022 e conclusa il 13/07/2022, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a.1 l'ARPAC Dipartimento di Napoli, con nota PEC del 07/07/2022 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a.2 l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a supporto dell'istruttoria della Regione, nella seduta del 20/07/2022 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a.3 Il Comune di Casalnuovo, nella seduta del 13/07/2022 ha rappresentato che l'impianto è collocato in una zona altamente abitata in un territorio con una densità abitativa particolarmente elevata e che, in vista di una prossima pianificazione urbanistica, dovrebbe esserne prevista la delocalizzazione. Per questi motivi ha espresso un parere sfavorevole al rinnovo dell'autorizzazione.

La Conferenza ha chiesto al Comune di Casalnuovo se l'impianto oggetto del presente provvedimento presentasse difformità e/o incongruenze dal punto di vista urbanistico ed edilizio e il Comune ha confermato che non vi sono irregolarità dal punto di vista edilizio e urbanistico.

Riguardo al parere del Comune di Casalnuovo, la Conferenza ha evidenziato che lo stesso non è conforme a quanto previsto dall'art. 14 ter L.241/90 e s.m.i., in quanto non è adeguatamente motivato (non contempla infatti elementi di carattere tecnico che possano confutare i pareri favorevoli dell'ARPAC e dell'Università) e non indica le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (lo stesso Comune, infatti, pur proponendo di delocalizzare l'impianto, ha affermato che attualmente non è ancora stato approvato un Piano Regolatore che consenta la delocalizzazione);

a.4 la Città Metropolitana di Napoli, l'ASL NA2 Nord, l'Ente Idrico Campano e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, sebbene invitati non hanno partecipato alla Conferenza e non hanno espresso alcun parere.

**CONSIDERATO** che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con note PEC del 08/11/2022 ha trasmesso, previa verifica, il Piano di Monitoraggio e Controllo e il Rapporto Tecnico dell'impianto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che constano rispettivamente di pag. 44 e di pag. 130.

## **DATO ATTO**

a. che, in data 07/12/2022 e in data 09/12/2022 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);

b. che la società ha trasmesso, con nota PEC del 31/05/2022, l'aggiornamento della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 95, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:

*"Sono state individuate le aree a rischio potenziale di contaminazione in quelle dove si stoccano e movimentano le sostanze pericolose di cui all'allegato 1 del DM 95/2019. Per la tipologia di strutture di contenimento e di misure di protezione adottate, nonché per le procedure operative e di emergenza esistenti (SGS- SGA), in particolar modo quelle relative alla verifica di integrità ed efficienza delle apparecchiature e strutture, non si ravvisano rischi concreti di contaminazione del suolo nelle normali condizioni operative e di esercizio degli impianti.*

*Dalla configurazione del lay-out del sito si evince inoltre che non esiste la possibilità di sversamento delle sostanze pericolose individuate su aree non coperte (aree verdi). È altresì possibile escludere cause di inquinamento dolose all'interno del sito in quanto l'area (anche gli accessi perimetrali) è*

costantemente presidiata e monitorata h24 dagli operatori in sala controllo sul monitor del sistema di videosorveglianza.

Si è inoltre verificato che, anche nella improbabile ipotesi di uno sversamento consistente nei bacini di contenimento di sostanze stoccate in serbatoi, la permeazione della sostanza di un solo millimetro all'interno del calcestruzzo avverrebbe con tempi dell'ordine di mesi e quindi di gran lunga superiori a quelli necessari per la rimozione della sostanza sversata e per la successiva pulizia/bonifica.

Alla luce di quanto sopra il Gestore della Ramoil SpA ritiene che non sia necessaria la presentazione della relazione di riferimento in quanto, nell'attuale assetto, non sussiste una credibile possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee da parte delle sostanze pertinenti stoccate e movimentate nel sito IPPC Ramoil”.

Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

c. che la società ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. 59/2018;

d. che la società, con riferimento all'applicabilità del D.Lgs. 102/2020 che modifica l'art. 271 D.lgs. 152/06 e s.m.i. con l'inserimento del comma 7 bis, ha dichiarato quanto segue:

“Nell'ambito dei cicli produttivi della Ramoil spa si impiegano le seguenti sostanze classificate come H350 e H360:

1. *Olio combustibile è acquistato da Società petrolifere e oggetto di miscele di vare gradazioni e/o di commercializzazione.*

*L'olio combustibile viene classificato come potenzialmente cancerogeno (H350), desunta dalla relativa SDS;*

2. *Olio usato (rifiuto in ingresso) è la materia prima per l'attività di recupero tramite rigenerazione IPPC 5.1(J)*

*L'olio usato viene classificato dal CONOU come potenzialmente cancerogeno (H350), desunta dalla relativa SDS.*

*I seguenti additivi forniti dalla Società Afton Chemical, sono impiegati nelle miscele con basi lubrificanti per l'ottenimento di oli lubrificanti finiti per autotrazione e industria:*

3. *HiTEC 8712 Performance Additive*

4. *HiTEC 8703 Performance Additive*

*Entrambi, dalla relativa SDS, sono classificati come H360 F (Può nuocere alla fertilità)*

*Per le prime due sostanze (olio usato e combustibile), per ovvi motivi, risulta la non applicabilità della sostituzione.*

*Per i succitati additivi, il sottoscritto Gestore della Ramoil spa si impegna a valutare la disponibilità di alternative sul mercato di additivi, non classificati con la suddetta frase di pericolo (H360), né con altre frasi di pericolo richiamate nel suddetto comma 7 bis.*

*In tale analisi va considerata la fattibilità tecnica della sostituzione, ovvero il fatto che gli additivi alternativi abbiano un livello di prestazione equivalente in termini di qualità del prodotto finito.*

*Ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 271 del Dlgs. 152/06, l'esito di tale analisi sarà inviata alla UOD competente entro cinque anni dal rilascio del rinnovo AIA”;*

e. che il sito su cui insiste l'impianto rientra nel PRB della Campania – tabella 5 “Censimento dei Siti in Attesa di Indagini preliminari”, con codice 3017C502.

Per tali siti l'art. 8 comma 1 delle norme tecniche di attuazione del PRB Regione Campania prevede:

“per il comune territorialmente competente l'obbligo di svolgere le verifiche in ordine alla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari nei siti individuati nell'allegato n. 5 del PRB e notificare gli esiti di dette verifiche ai proprietari e ai gestori dell'area, affinché eventualmente procedano con le attività consequenziali, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e alla Provincia/Città Metropolitana e all'ARPAC territorialmente competenti. Detta notifica vale come avvio del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La decisione del comune competente sulla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari in ognuno dei siti individuati nell'allegato n. 5 del PRB deve essere sufficientemente argomentata in una relazione in cui il comune descriva le valutazioni e le verifiche svolte per le determinazioni assunte. In detta relazione il comune dovrà attestare per ogni sito la destinazione d'uso attuale del sito e il suo uso passato, i dati catastali, i dati del proprietario e del gestore, le attività svolte alla data odierna e negli scorsi anni sul sito, le potenziali fonti di contaminazione presenti o passate, la presenza di centri di pericolo (serbatoi e vasche interrati, depositi di rifiuti, depositi di sostanze pericolose, cabine elettriche e altro), eventuali

*incidenti/incendi/sversamenti/abbandoni di cui si ha notizia nel sito, lo stato di manutenzione e la gestione delle strutture presenti nel sito, la non pericolosità del sito in relazione alle matrici ambientali e in considerazione delle misure di sicurezza adottate”.*

Alla data del presente provvedimento, agli atti della scrivente UOD non risulta alcuna comunicazione, da parte del Comune di Casalnuovo (NA) territorialmente competente, in merito agli esiti delle verifiche condotte in ordine alla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari da parte della società Ramoil S.p.A.

Nessuna indicazione in tal senso è pervenuta da parte del Comune di Casalnuovo nel parere emesso durante la Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto.

La società Ramoil S.p.A., a scopo cautelativo, già prevede nel proprio sistema di gestione ambientale (ISO 14001/EMAS) la verifica della qualità delle acque di falda emunte dai tre pozzi, analizzando, con frequenza biennale, gli inquinanti di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativi alle acque sotterranee. Da tale verifica, che è stata inserita anche nel Piano di Monitoraggio e Controllo A.I.A. allegato al presente provvedimento, non risultano superamenti delle CSC.

**RITENUTO** di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 263 del 17/10/2011 e s.m.i. alla società Ramoil S.p.A. per l'impianto IPPC 5.1, sito in Casalnuovo (NA) alla via Filichito, n. 28,

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

## DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di aggiornare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 263 del 17/10/2011 e s.m.i. alla società Ramoil S.p.A. per l'impianto IPPC ora 5.1 (j) e 5.2 (b), sito in Casalnuovo (NA) alla via Filichito, n. 28;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società, con consegna a mano del 07/04/2022 acquisita al protocollo unico regionale con n. 194058 del 11/04/2022 e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano e nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma della Prof. Ing. Laura Vanoli, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera:

- per il camino E3 devono il non superamento dei limiti imposti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., titolo II bis, parte IV e quelli previsti dalle BAT AEL di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 relativa all'incenerimento rifiuti, se più restrittivi, in linea con quanto riportato nella tabella 3 del PMC presentato. Per le metodiche di campionamento e analisi delle emissioni dell'inceneritore si dovrà fare riferimento a quanto previsto nell'Allegato I del Titolo III bis parte IV del Dlgs 152/06;
- per il camino E1 e il camino E11 il non superamento del limite obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

- per i camini relativi alle centrali termiche alimentate a gas naturale (E4, E5, E6) i relativi limiti previsti nel PMC dovranno essere adeguati, nei tempi previsti all'art. 273-bis, comma 5 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a quelli più restrittivi previsti per i nuovi impianti al paragrafo 1.3 parte terza dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- per il camino del cogeneratore (E15) i limiti da rispettare sono quelli previsti dal PMC, così come prescritti nelle autorizzazioni di cui al D.D. della Giunta Regionale della Campania n. 37 del 04/02/2020 e Determinazione Dirigenziale n. 5756 del 05/10/2020 della Città Metropolitana di Napoli;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica la società, in assenza del Piano di zonizzazione acustica del territorio di Casalnuovo, deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto 5.3 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i. per corpi idrici superficiali (ad eccezione del parametro azoto nitrico per il quale dovrà essere rispettato il limite per lo scarico in pubblica fognatura) e dalle relative BAT AEL di settore, se più restrittive e dovrà, inoltre, attenersi a tutto quanto indicato al punto 5.2 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee e ogni cinque anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs 152/06 e s.m.i. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. **di prescrivere** che, entro cinque anni dalla data del presente provvedimento, la società trasmetta alla scrivente UOD gli esiti delle verifiche di cui al comma 7 bis dell'articolo 271 D.lgs. 152/06 e s.m.i.”;

9. **di precisare** che la società ha trasmesso appendice n. 8 alla polizza fideiussoria n. 995130060 attualmente vigente, emessa da AXA Assicurazioni S.p.A., a favore della Regione Campania, a garanzia dell'attività svolta. Con la suddetta appendice, la garanzia è prorogata fino al 24/05/2032;

10. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità fino al 24/05/2031, un anno prima della scadenza della polizza fideiussoria di cui al punto 11 e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo. La durata potrà essere confermata a quanto previsto dall'art. 29 octies comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della garanzia finanziaria;

11. **di precisare** che, entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento, il Comune di Casalnuovo (NA) dovrà notificare gli esiti delle verifiche in ordine alla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari, ai proprietari e ai gestori dell'area, affinché eventualmente procedano con le attività consequenziali, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli e all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli;

12. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

13. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

14. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

15. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate esclusivamente tramite la piattaforma PAGOPA MYPAY al link:

[https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html)

scegliendo nella sezione "altre tipologie di pagamento" il codice corrispondente al pagamento dovuto. La società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

16. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Casalnuovo (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

17. **di dare atto** che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

18. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

19. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

20. **di notificare** il presente provvedimento alla società Ramoil S.p.A.;

21. **di trasmettere** il presente provvedimento, tramite comunicazione di pubblicazione sul sito WEB della scrivente UOD, al Comune di Casalnuovo (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'Ente Idrico Campano, all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli;

22. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

**Dott. Antonello Barretta**